

R.G. 304/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

Il tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Luisa Vasile	-Presidente rel. est.
dott. Luca Giani	- Giudice
dott. Lorenzo Lentini	- Giudice

nel procedimento n. **304/2026** PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Fabrizio Malanchin, nato a Gallarate (VA) il 3 agosto 1963, C.F. MLNFRZ63M03D869X, residente in Garbagnate Milanese (MI), via Isonzo n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Dalla Chiara del Foro di Milano (C.F. DLLMGH64B58F224Q) ed elettivamente domiciliato in Milano, via Rugabella n. 1, presso lo studio del difensore, come da procura in atti, nonché con l'ausilio dell'OCC dott. Andrea Stefani

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 03.03.2026 da **Fabrizio Malanchin** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

letta la memoria integrativa depositata il 19.04.2026, a seguito di richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del Tribunale, il quale in particolare ha domandato: il deposito della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 559/2007 del 20.09.2007, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di condanne a carico del sig. Malanchin al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; la produzione delle movimentazioni e degli estratti conto aggiornati all'attualità, nonché chiarimenti sulle ragioni della cointestazione di uno dei conti correnti con la sorella; all'OCC aggiornamenti in ordine allo stato delle società riconducibili al debitore (Segsa srl, New Security Agency srl, BBA Consulting srl), valutando l'eventuale valore residuo delle partecipazioni sociali e la concreta possibilità di procedere alla loro liquidazione;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Garbagnate Milanese (MI), via Isonzo n. 24 e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro

311.645,13 (tabella pag. 13 ricorso) derivante principalmente da: debiti per garanzie personali, risalenti al periodo 2007 – 2010, prestate dal ricorrente in favore di società nelle quali rivestiva la qualità di socio e/o amministratore unico, in particolare debito nei confronti di AK Nordic AB e Banca Carige; debito per omesso versamento Irap/Irpef/IVA nell'anno 2004, Ipre e Irap nell'anno 2005 nonché contributi INPS negli anni 2000 – 2005 nei confronti di Agenzie delle Entrate – Riscossione MI-VA-NO; debito per omesso versamento dei contributi per l'anno 2006 nei confronti di INPS; debito per mancato pagamento della tassa automobilistica negli anni 2018-2024 nei confronti di regione Lombardia; debiti derivanti da finanziamenti concessi per scopi personali, in particolare nei confronti di Fino 2 Securitisation per il residuo mutuo fondiario erogato il 19.12.2002 cointestato con l'attuale coniuge, coobbligata in solido, e nei confronti di Compass per un prestito personale contratto nel marzo 2023; debito per violazione del codice della strada nei confronti del Comune di Lissone (per esso in qualità di mandatario al recupero del credito Abaco s.p.a.); debito nei confronti di Credit Factor;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII e comunque quella reperita e disponibile, sufficiente alla ricostruzione delle passività;

considerato che il sig. Malanchin risulta: proprietario di un immobile sito nel comune di Pray (BI), via Bartolomeo Sella n. 83 (catastalmente civico n. 81), censito al foglio 21, mappale 146, subalterno 15, gravato da ipoteca volontaria iscritta a favore di Banca Carige spa a garanzia di mutuo fondiario concesso in data 10.12.2004 in favore della società Eyes Global Security Agency Srl ("Segsa srl"); titolare di partecipazioni societarie che risultano prive di valore economico in quanto sostanzialmente inattive pur se non ancora sottoposte a liquidazione volontaria e cancellate dal Registro delle Imprese: - quota pari al 100% della società Eyes Global Security Agency srl, della quale riveste la carica di amministratore unico; - quota pari al 51% di New Security Agency Srl - Intelligence Service ("NSA srl"), della quale riveste parimenti la carica di amministratore unico; - quota pari al 20% di BBA Consulting Srl, che dalla visura camerale risulta inattiva; proprietario dell'autovettura Ford modello KA targata CB620MX anno di prima immatricolazione 2002 acquistata dal Ricorrente nel novembre 2020, con valore presuntivo di euro 920,00, sulla quale grava fermo amministrativo iscritto al n. 16867 del 17.07.2025 su istanza di Abaco;

considerato che il ricorrente non risulta titolare di ulteriori beni immobili;

è inoltre titolare dei seguenti rapporti bancari: - c/c n. 43602 acceso presso BCC Agenzia di Bollate, intestato a Malanchin Fabrizio e a Malanchin Rosella (sorella non convivente); - c/c n. 100570921456 acceso presso CHEBANCA (conto online) intestato a Malanchin Fabrizio; - c/c n. 9335 acceso presso INTESA SANPAOLO Filiale di Garbagnate Milanese, intestato a Malanchin Fabrizio e a Bertoni Cinzia (moglie); - carta prepagata AMEX n. 34007 intestata a Malanchin Fabrizio; - carta prepagata FIRST (a valere sul conto CHEBANCA) n. 70921456 intestata a Malanchin Fabrizio;

considerato che il sig. Malanchin è percettore di un reddito mensile netto di circa **euro 2.350,00**, comprensivo di tredicesima e quattordicesima, quale corrispettivo per l'attività lavorativa svolta presso la società Roelmi HPC srl, con la qualifica di operaio con mansioni di operatore di produzione e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come risulta dalle certificazioni uniche:

CU 2021 redd. 2020 Lordo € 35.596;

CU 2022 redditi 2021 Lordo € 39.382;

CU 2023 redditi 2022 Lordo € 37.434;

CU 2024 redditi 2023 Lordo € 40.926;

CU 2025 redditi 2024 Lordo € 37.306;

considerato che lo stipendio mensile del ricorrente risulta attualmente oggetto di pignoramento da parte di due creditori;

considerato che vanno valutati sul punto i profili di inopponibilità alla Procedura sia quanto alla cessione di crediti futuri sia quanto al pignoramento presso terzi;

considerato che il ricorrente ha formulato la seguente proposta di liquidazione: *il Ricorrente in via prognostica può mettere a disposizione dei creditori – quale quota di reddito eccedente le spese di mantenimento in tesi – l'importo di € 355,00 (euro trecentocinquantacinque/00) al mese per un triennio, oltre al ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Pray (BI) ed oltre al 50% (cinquantapercento) del Fondo di Previdenza Complementare (in busta paga è evidenziato lo storno del 100% del T.F.R. al F.P.C.) maturato al termine della procedura (che si stima in € 5.000)*; chiedendo, invece, che l'autovettura sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria per lo spostamento casa-lavoro e dunque indispensabile per la produzione del reddito;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Andrea Stefani, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che l'OCC ha verificato, come da relazione, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori;

rilevato che residuano alcune lacune ed incongruenze, in particolare che:

- dal ricorso emerge che *“il coninge del Sig. Malanchin, Sig.ra Bertoni Cinzia, è intestataria del c/c n. 100000009335 IBAN acceso presso Intesa Sanpaolo Filiale di via Milano 35/37 di Garbagnate M.se (MI) sul quale il Sig. Malanchin ha talvolta trasferito somme dal proprio conto corrente al fine di evitare possibili pignoramenti delle seppur modeste somme giacenti su quest'ultimo conto, ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente”*; pertanto, con richiesta di integrazione documentale il Tribunale ha domandato la *produzione delle movimentazioni e degli estratti conto aggiornati all'attualità del conto corrente n. 9335 acceso presso Intesa Sanpaolo, intestato a Fabrizio Malanchin e alla moglie Cinzia Bertoni*. Il ricorrente ha affermato di aver depositato *“Estratti dal 1.1.2025 al 16.4.2026 del conto corrente n. 9335 acceso presso Intesa Sanpaolo”* ma dall'analisi del doc. *“INTESA SANPAOLO dal 01 01 25 al 16 04 2026”*, composto di 36 pagine, riporta dalla pagina 3 alla 7 l'estratto conto del C/C N.07220/1000/00009335 riferito unicamente al periodo 01.01.2025 al marzo 2025, risultando invece le restanti pagine riferite al conto corrente C/C N.01934/1000/00013306;
- in riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle ragioni della cointestazione di uno dei conti correnti con la sorella non è stata fornita alcuna argomentazione;
- nella ricostruzione del passivo l'OCC ha precisato che *“nel corso del 2025 i creditori Abaco Spa che procede alla riscossione per il Comune di Lissone e Fino 2 Securitisation hanno agito con pignoramenti presso terzi nei confronti del Ricorrente; pignoramenti attualmente in corso”* quando dai cedolini riferiti al primo semestre del 2025 emerge che ad oggi lo stipendio mensile del ricorrente risulta oggetto di trattenuta per effetto di due pignoramenti presso terzi da parte di Ader e di Fino 2 Securitisation s.r.l. (cfr. docc. 13 e 14);

ritenuto, alla luce delle lacune rilevate, di dover procedere alla nomina di altro liquidatore scelto all'interno del medesimo OCC presso Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza-Brianza Lodi, Pavia e Varese;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabrizio Malanchin, nato a Gallarate (VA) il 3 agosto 1963, C.F. MLNFRZ63M03D869X, residente in Garbagnate Milanese (MI), via Isonzo n. 24;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;

nomina liquidatore il dott. DIEGO PIANCA;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Del Rosso Giuseppe;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura la cessione di quota dello stipendio in favore di MEIE (oggi Unipol) e il pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Siena NPL;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 30/04/2026

Il Presidente Est.

dott. Luisa Vasile